

Civile Sent. Sez. 3 Num. 6174 Anno 2020

Presidente: DE STEFANO FRANCO

Relatore: PORRECA PAOLO

Data pubblicazione: 05/03/2020

**SENTENZA**

sul ricorso 5201-2018 proposto da:

GULINO DAVIDE, GULINO STEFANO, GARRO SEBASTIANA,  
GULINO MARCO, tutti nella qualità di coeredi ex lege  
di GULINO NATALE, domiciliati ex lege in ROMA, presso  
la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,  
rappresentati e difesi dall'avvocato DARIO SEMINARA;

- **ricorrenti** -

2019

2321

**contro**

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA , UNICREDIT SPA ,  
domiciliati <sup>ex lege in Roma</sup> ~~in Roma~~ c/o la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati  
e difesi da <sup>AWV</sup> INCENZO FAZZINO;

- **controricorrenti** -


Corte di Cassazione - copia non ufficiale

7

avverso la sentenza n. 2345/2017 della CORTE D'APPELLO  
di CATANIA, depositata il 14/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 07/11/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO  
PORRECA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per il  
rigetto del ricorso;



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

A handwritten mark or signature is located in the bottom right corner of the page.

### **Rilevato che**

Natale Gulino si opponeva al precetto a lui notificato dal Banco di Sicilia, s.p.a., per il recupero di somme erogate in forza di finanziamento agevolato per miglioramenti agrari;

il Tribunale accoglieva l'opposizione, rilevando che il contratto azionato era un preliminare di mutuo privo di efficacia esecutiva; e condannava il Banco di Sicilia alla restituzione di somme illegittimamente compensate dall'istituto opposto tra il credito ritenuto privo di liquidità ed esigibilità, e il saldo attivo di conto corrente intestato all'opponente e acceso presso la medesima banca;

la Corte di appello, adita da Unicredit Credit Management Bank, s.p.a., qualificatasi cessionaria del credito, accoglieva il gravame osservando, per quanto qui ancora importa, che:

- a) vi era prova della successione a titolo particolare nel credito, in forza di cessione da Banco di Sicilia ad Aspra Finance, s.p.a., poi fusa per incorporazione in Unicredit Credit Management Bank, s.p.a.;
- b) il credito stesso, a seguito di atto di scissione, era poi divenuto di titolarità di Unicredit, s.p.a., intervenuta nel giudizio di appello;
- c) il mutuo si era perfezionato con i due atti di erogazione e quietanza, posti a base del precetto, nei quali erano stati specificati modi e tempi di restituzione delle somme, oltre alla misura degli interessi dovuti;
- d) il mutuo era stato complessivamente condizionato all'avveramento della condizione di avvenuta approvazione e certificazione, da parte del competente Ministero delle risorse agricole, dei lavori di cui al progetto di miglioramento fondiario;
- e) la condizione doveva considerarsi avverata, ex art. 1359, cod. civ., perché Gulino, sebbene più volte sollecitato dalla banca, non si era attivato, dopo una prima richiesta, per l'ottenimento del certificato;

la Corte di appello rigettava quindi l'opposizione a precetto e ogni altra domanda, liquidando le spese del doppio grado a carico solidale degli eredi dell'opponente, costituiti dopo il decesso di quest'ultimo avvenuto nelle more;

avverso questa decisione ricorrono per cassazione Sebastiana Garro, Davide, Marco e Stefano Gulino, quali eredi di Natale Gulino, articolando tre motivi;

resiste con controricorso Unicredit, s.p.a., e per essa la DoBank, s.p.a.;  
le parti hanno depositato memorie;

### **Rilevato che**

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 110, 111, cod. proc. civ., poiché la Corte territoriale avrebbe errato mancando di considerare che la sentenza di prime cure aveva pronunciato nei confronti del Banco di Sicilia, non solo accogliendo la domanda di annullamento del precetto, ma condannando altresì l'istituto alla restituzione delle somme illegittimamente compensate, in uno alla rifusione delle spese legali, sicché Unicredit Credit Management Bank, s.p.a., non sarebbe stata legittimata all'appello, quindi inammissibile, così come sarebbe stato tardivo il successivo intervento di Unicredit, s.p.a., divenuto successore a titolo universale del Banco di Sicilia prima della "retrocessione" del credito già ceduto a titolo particolare;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 474, cod. proc. civ., 1813, 1822, 1353 e seguenti, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che:

- a) l'iniziale richiesta, rivolta dall'opponente al Ministero per l'ottenimento del certificato di regolare esecuzione dei lavori progettati, avrebbe dovuto ritenersi indice della volontà del mutuatario di dare compiuto séguito al complessivo e definitivo mutuo;
- b) in ogni caso, la condotta eventualmente inadempiente del mutuatario avrebbe potuto legittimare l'azione risarcitoria, ma non avrebbe potuto conferire forza esecutiva a un contratto che, quale valido preliminare, non ne era dotato;

con il terzo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 91, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe



errato liquidando le spese del doppio grado anche in favore del successore a titolo particolare nel credito che non aveva partecipato, sotto alcun profilo, pertanto, al giudizio di prime cure;

**Rilevato che**

il primo motivo è infondato;

secondo la giurisprudenza di questa Corte il successore a titolo particolare nel diritto controverso è legittimato a impugnare la sentenza resa nei confronti del proprio dante causa allegando il titolo che gli consenta di sostituire quest'ultimo, essendo a tal fine sufficiente la specifica indicazione di tale atto nell'intestazione dell'impugnazione qualora il titolo sia di natura pubblica e, quindi, di contenuto accertabile, e sia rimasto del tutto incontestato o non idoneamente contestato dalla controparte (Cass., 31/08/2018, n. 21492, Cass., 11/04/2017, n. 9250; Cass., 17/07/2013, n. 17470, Cass., 11/05/2007, n. 10876);

i ricorrenti evidenziano che, nel caso, vengono in gioco anche i debiti del dante causa in parola, e non solo il credito ceduto, in quanto oggetto delle statuizioni del Tribunale in ordine alle restituzioni e alla rifusione delle spese legali;

l'osservazione non è dirimente poiché:

- a) la regolazione delle spese processuali è profilo accessorio che non può incidere in alcun modo, in quanto tale, sulla ricostruita legittimazione;
- b) non vi è stata impugnazione sulla declinatoria di condanna alle restituzioni per illegittima compensazione con il saldo attivo di conto corrente acceso presso il Banco di Sicilia (implicita nel residuale capo di rigetto del dispositivo di appello), fermo restando che il punto non sposta la legittimazione del successore a titolo particolare a impugnare l'annullamento del precetto, intimato in forza del credito cui è succeduto;

il secondo motivo è infondato;

la Corte di appello ha affermato che il titolo esecutivo era dato dal contratto di finanziamento a rogito notarile in uno ai due atti di erogazione e quietanza;

tali dazioni sono state accertate e sono pacificamente avvenute; e anche i relativi atti risultano essere stati rogati da notaio;

secondo la giurisprudenza di questa Corte, al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge (Cass., 27/08/2015, n. 17194);

e, come riportato già in parte narrativa, ciò è proprio quanto fatto dalla Corte territoriale (pag. 7 della sentenza gravata);

per completezza si evidenzia sul punto <sup>che</sup> Unicredit, nella memoria, indica, corredando il richiamo con produzione documentale, che con sentenza del 2017, passata in giudicato, la Corte di appello di Catania, giudicando sulla domanda d'illegittima iscrizione nella Centrale rischi (a séguito del precetto di cui sopra) e risarcimento dei susseguenti danni, ha affermato, statuendo tra Unicredit Management Bank e gli odierni ricorrenti, la natura di titolo esecutivo del complessivo atto qui in scrutinio, menzionando la nomofilachia appena evocata: si tratta di arresto non tra le medesime parti del presente giudizio e soprattutto non con il medesimo oggetto cui rapportare l'ipotizzato ma insussistente giudicato esterno;

quanto poi all'accertamento, in fatto, afferente alla condotta inadempiente ostativa all'avveramento della condizione, a sua volta relativa alla certificazione ministeriale, lo stesso è riferito dalla Corte di appello alla conclusione che era il mutuatario a non aver fatto quanto doveva per consentire il completamento del finanziamento, che quindi non poteva avere riflessi negativi sull'efficacia esecutiva derivante dalle (e relativa alle) erogazioni già effettuate;

il terzo motivo è infondato nei termini che seguono;

il dispositivo della Corte di appello è nel senso della condanna in solido degli allora appellanti alla rifusione delle spese in favore di Unicredit Credit Management Bank, s.p.a., e Unicredit, s.p.a., liquidate come specificato partitamente per il primo e per il secondo grado;

posto che in primo grado non aveva svolto difese il successore a titolo particolare, e che in secondo grado è intervenuto il successore a titolo universale del soggetto opposto, venuto meno con pacifica fusione societaria, il dispositivo in parola può e deve intendersi nel senso che a Unicredit, s.p.a., spetterà la liquidazione delle spese di primo grado, mentre a Unicredit Credit Management Bank, s.p.a., quale legittimo appellante, e a Unicredit, s.p.a., poi nuovamente titolare del credito, spetteranno quelle di secondo grado quali liquidate;

spese secondo soccombenza, con compensazione per un quarto visti i profili di controvertibilità afferenti al terzo motivo;

#### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese processuali della controricorrente liquidate <sup>per l'intero</sup> in euro 5.600,00, oltre a euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% di spese forfettarie oltre accessori, con compensazione per un quarto.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte dei ricorrenti in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma il giorno 7 novembre 2019.